

COMUNE DI MISILMERI

Area 1 “ Affari generali ed istituzionali”

Determinazione del responsabile del servizio

N. *64* IA 1 del registro

Data *06.04.2018*

Oggetto: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Generale del Comune di Misilmeri, Dott.ssa Pietra Quartuccio.
- Periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2017.

Il giorno *06-04-2018*, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Antonino Cutrona, funzionario responsabile dell'Area 1 sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo manda all'Ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n. *352*

Il Responsabile dell'Area 1

Vista lo Statuto Comunale;

Visti il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90;

Visto l'art. 107 comma 2 del predetto decreto legislativo;

Visto il Provvedimento Sindacale n° 10 del 05/03/2015, con il quale si attribuiva al sottoscritto la Responsabilità dell'Area1 "Affari generali ed Istituzionali";

Riconosciuta la propria competenza in merito all'oggetto del presente provvedimento;

Vista la legge 8 giugno 1962 n. 604;

Visto il D.P.R. 23 giugno 1972 n. 749;

Atteso che sino al 24 giugno 2014 era in vigore l'art. 41 quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 che prevedeva la seguente consueta ripartizione dei diritti di rogito:

- a) 10% allo Stato;
- b) 67,5% al Segretario, fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio di godimento;
- c) 22,5% al Comune (oltre all'eventuale quota del 67,5%che non possa essere devoluta Segretario comunale in quanto eccedente il terzo del relativo stipendio).

Atteso che il predetto art. 41 è stato abrogato con decorrenza 25 giugno 2014 dall'art. 10 del decreto legge n. 90 del 24/06/2014 con il quale furono completamente abrogati i diritti di rogito a favore dei segretari comunali;

Atteso che in sede di conversione del citato decreto legge n. 90/2014 con la legge n. 114 dell'11/08/2014 entrata in vigore con decorrenza 19 agosto 2014, i diritti di rogito a favore dei segretari comunali sono stati reintrodotti;

Visto, infatti, il citato art. 10 della legge 114/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) che testualmente prevede:

Art. 10. (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria):

- 1) L'art. 41, quarto comma della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.
- 2) L'art. 30, secondo comma della legge 15 novembre 1973, è sostituito con il seguente:
" Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia".

2-bis. Negli Enti Locali privi di dipendenti con qualifica Dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1,2,3,4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al Segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

Visti, altresì, i pareri della Corte dei Conti Lombardia, espresso con deliberazione n. 275 del 29 Ottobre 2014 e Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Sicilia, espresso giusta deliberazione n. 194 del 14 novembre 2014;

Visto il parere della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 21/2015 secondo il quale i diritti di rogito spetterebbero solo ai Segretari di fascia C);

Atteso altresì, che il predetto parere è stato superato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016 che stabilisce che i diritti di rogito spettano anche ai Segretari di fascia B ed A qualora nell'Ente dove prestano servizio, come nella fattispecie, del Comune di Misilmeri non ci sono dirigenti;

Atteso altresì, che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1539/2016 del 18/05/2016 ha condannato un Comune al pagamento dei diritti di rogito in favore del Segretario comunale di Fascia A) in quanto un Ente senza dirigenza, come nella fattispecie;

Atteso, altresì, che il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza n. 307/2016, pubblicata il 03/10/2016 RG. N. 406/2016, ha pronunciato la terza sentenza favorevole sui diritti di segreteria;

Viste le ultime sentenze emesse dai Tribunali del lavoro, i quali riconoscevano i diritti di rogito ai segretari negli enti privi di dirigenza.

Visto in ultimo la delibera della Corte dei Conti – Friuli Venezia Giulia n. 15/2018 la quale riconosce il diritto di rogito a tutti i segretari comunali a prescindere dalla fascia di appartenenza.

Dato, atto che in questo Comune non è presente la dirigenza;

Considerato che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'ente negando al segretario la liquidazione, avrebbe con tutta probabilità esito negativo e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per spese legali;

Dato atto che il valore dei diritti di rogito percepibile dal Segretario è pari ad 1/5 dello stipendio in argomento e che la rimanente parte rimane per intero nella disponibilità dell'Ente;

Ritemuto, pertanto liquidare con la presente determinazione tutti i diritti di rogito sino dal 01/10/2016 al 31/12/2017;

Atteso che dall'istruttoria del responsabile risultano incamerati per il predetto periodo, al cap. 378 art. 1, la complessiva somma di €. 4.047,27 di cui €.3.663,94 nel 2017 ed €. 373,33 nel 2016;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per l'adozione del presente provvedimento e per procedere alla liquidazione in favore del Segretario Generale;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Verificato che ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 non sussiste nessuna ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale nell'adozione del presente atto;

Visto l'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Determina

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di liquidare e pagare al Segretario comunale Dott.ssa Pietra Quartuccio, la somma complessiva di €. 4.047,27 in applicazione della normativa indicata in premessa e relativa al periodo dall'1/10/2016 al 31/12/2017, dando atto che l'importo rientra nei limiti di 1/5 della retribuzione del Segretario Generale Dott.ssa Pietra Quartuccio, spettante nell'anno di riferimento;

Impegnare e imputare la complessiva somma di €. 5.354,54 di cui €. 963,25 per CPDEL ed €. 344,02 per IRAP nel modo seguente:

Quanto ad €. 4.047,27, sul redigendo bilancio di previsione 2018 esercizio 2018, Cap. Peg. 68 codice 01.02.101 "Diritti di rogito e relativi oneri contributivi" il cui stanziamento di €. 8.000,00 è interamente disponibile;

- Quanto ad €. 963,25 al medesimo capitolo 68 come sopra descritto;
- Quanto ad €. 344,02 al Cap. 137 "imposte e tasse servizio di segreteria del redigendo bilancio 2018;

Dare atto che l'IRAP, avendo natura tributaria non può gravare sul datore di lavoro così come stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro n. 2917/2013- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 103/E del 02/04/2018 e dal Tribunale di Parma- Sen 250/2017.

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Credit. N°

Liq. N°

Registr. Il

Imp. N. 207/2018 CAP. 68
u 7 CAP. 137

Il Funzionario Responsabile dell'Area 1
(Dott. Antonino Cutrona)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 06 06 2018

Il Responsabile dell'Area 1
(Dott. Antonino Cutrona)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:


Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

| descrizione | Importo | Capitolo | Pre-imp. | impegno |
|---|------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| Spese per diritti di rogito e relativi oneri contributivi | €.5.010,52 | Cap. pag. 68 cod. 01.02.101 | | 207/2018 |
| | | | Pre-imp. | impegno |
| Imposte e tasse servizio di segreteria. | €.344,02 | Cap. pag. 137 cod. 01.02.102 | | 207/2018 |

Il Responsabile dell'Area 2

“Economico-finanziaria”

Dot.ssa B. Fici



Affissa all'albo pretorio il **- 6 APR. 2018**

Nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"

Defissa il **22 APR. 2018**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **- 6 APR. 2018** , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE